



CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Atto N.143

OGGETTO: Esclusione parziale dalla massa passiva della liquidazione del credito vantato dalla Cooperativa Sociale le Ali della Fenice a.r.l.

Data 14.9.2015

L'anno duemilaquindici, il giorno 14 del mese di settembre, presso il Ministero dell'interno, si è riunita

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Alla presenza dei Sigg.:

| | | | | |
|--------------------------|----------|---|---------|--|
| Dott. FERRACCI Roberto | PRESENTE | X | ASSENTE | |
| Dott. ALICANDRO Maurizio | PRESENTE | X | ASSENTE | |
| Rag. LANZERI Teresa | PRESENTE | X | ASSENTE | |

PREMESSO

- che il comune di Terracina, con delibera consiliare n. 103 del 19 settembre 2011, ha deliberato il dissesto finanziario;
- che con D.P.R. in data 8 novembre 2011 è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che in data 11 novembre 2011 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione straordinaria di liquidazione: dott. Roberto Ferracci, dott. Maurizio Alicandro, rag. Teresa Lanzeri ;
- che ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito denominato "T.U.E.L."), la Commissione straordinaria di liquidazione in data 11 novembre 2011 si è regolarmente insediata presso il comune di Terracina eleggendo quale presidente il dott. Roberto Ferracci, così come da delibera n. 1 assunta nella stessa data;
- che ai sensi dell'articolo 254, comma 2, del T.U.E.L., con atto dell'11 novembre 2011, è stato dato avviso dell'avvio della procedura per la rilevazione delle passività invitando i creditori a presentare, entro il termine di 60 giorni, la domanda atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'ente;
- che il predetto termine è stato prorogato di ulteriori 30 giorni con delibera n. 1, assunta in data 18/01/2012;

VISTO

- l'articolo 252, comma 4, del T.U.E.L., secondo il quale l'organo straordinario della liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
- l'articolo 254, comma 3, del T.U.E.L., che stabilisce che nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2, ed i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario della liquidazione ai sensi del comma 7;


VISTO

- l'articolo 252, comma 4, del T.U.E.L., secondo il quale l'organo straordinario della liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
- l'articolo 254, comma 3, del T.U.E.L., che stabilisce che nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2, ed i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario della liquidazione ai sensi del comma 7;
- l'art. 256, comma 1, del T.U.E.L. che stabilisce che al piano di rilevazione della massa passiva debba essere allegato l'elenco delle passività non inserite nel piano, corredato dai provvedimenti di diniego e dalla documentazione relativa;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 35/2013, depositata il giorno 8.1.2013, con il quale è stato affermato il principio che il diritto a percepire sia le spese sia gli onorari di difesa liquidati in sentenza sorge con il deposito della sentenza medesima, ciò in virtù della previsione dell'art. 91 c.p.c., secondo il quale *"il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa"*;

RILEVATO, pertanto, che questa Commissione Straordinaria di Liquidazione nel valutare l'ammissibilità alla massa passiva della liquidazione delle spese e degli onorari liquidati con sentenza debba avere riguardo all'epoca di avvenuto deposito della sentenza stessa e non di insorgenza della controversia legale;

VISTA l'istanza presentata dalla Cooperativa Sociale le Ali della Fenice a.r.l. in data 18.1.2012 ed assunta in pari data al numero di protocollo 319/I con la quale il predetto creditore ha chiesto l'ammissione alla massa passiva della liquidazione dei debiti del comune di Terracina della somma di € 265.596,5, di cui € 204.792,12 per sorte, € 57.085,84 per interessi, dovuti in virtù del decreto ingiuntivo del Tribunale di Latina-Sez. Terracina n. 461/2009, € 1.815,27 per spese relative al procedimento monitorio, € 1.415,70 per spese liquidate nel giudizio di ottemperanza di cui alla sentenza del TAR Lazio-Latina n. 238/2011 e ulteriori e successive spese pari ad € 686,57 e € 800,00;



VISTO l'articolo 255, comma 10, del T.U.E.L., il quale prevede che *“Non compete all'organo straordinario della liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonché l'amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all'articolo 206.”*;

CONSIDERATO che il credito vantato dalla Cooperativa Sociale le Ali della Fenice a.r.l. si riferisce ad appalti di servizi conferiti dall'Amministrazione comunale e dall'Istituzione comunale per i servizi sociali “Mons. Bragazzi”;

VISTA l'attestazione resa dal liquidatore della Istituzione comunale per i servizi sociale “Mons. Bragazzi”, ai sensi dell'articolo 254, comma 4, del T.U.E.L., secondo la quale il debito € 96.048,08 riferito al “Servizio di bonifica aree portuali e pulizia scogliere” è assistito da specifico finanziamento regionale di cui alla Det. Reg. n. B0870 del 27.2.2007 e che pertanto rientra nei residui passivi relativi a fondi a gestione vincolata;

CONSIDERATO, pertanto, che il suddetto debito, ai sensi del citato articolo 255, comma 10, del T.U.E.L., non rientra nella gestione della Commissione Straordinaria di Liquidazione, ma in quella della liquidazione dell'Istituzione comunale per i servizi sociale “Mons. A. Bragazzi”;


CONSIDERATO che per quanto riguarda le suddette spese legali riferite al giudizio di ottemperanza l'epoca in cui è insorta la relativa obbligazione coincide con quella del deposito della sopra citata sentenza del TAR Lazio-Latina avvenuto in data 8.3.2011, per cui il debito di € 1.415,70 non rientra, ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del T.U.E.L., nella competenza della Commissione straordinaria di liquidazione, ma in quella della ordinaria Amministrazione comunale;

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende integralmente richiamata;

- 1) di non ammettere alla massa passiva della liquidazione, ai sensi dell'articolo 255, comma 10, del T.U.E.L., il debito di € 96.040,08, oltre interessi, del Comune di Terracina nei confronti della Cooperativa Sociale le Ali della Fenice a.r.l. per il servizio di bonifica aree portuali e pulizia scogliere in quanto trattasi di debito inserito tra i residui passivi relativi ai fondi a gestione vincolata;
- 2) di non ammettere alla massa passiva della liquidazione, ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del T.U.E.L., la somma di € 1.415,70 relativa alle spese di lite liquidate dal TAR Lazio-Latina n. 238/201 a favore della Cooperativa Sociale le Ali della Fenice a.r.l. ed a carico del Comune di Terracina, in quanto riferito ad atti e fatti di gestione verificatisi nell'anno 2011;
- 3) di riservarsi, con successivo provvedimento, di decidere in merito all'ammissione alla massa passiva della parte residua di debito vantato dalla predetta Cooperativa;
- 4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, di disporre la pubblicazione sull'Albo Pretorio on line e di notificarlo al creditore interessato, al Liquidatore della Istituzione comunale per i servizi sociali Mons. Bragazzi, al Dipartimento Finanziario e, per opportuna conoscenza, al Commissario straordinario del Comune di Terracina.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro il termine di 60 e 120 giorni dall'avvenuta notifica.



Letto, confermato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

IL PRESIDENTE
Dr. Roberto FERRACCI



I COMPONENTI
Dott. Maurizio ALICANDRO



Rag. Teresa LANZERI



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente verbale è stata inserita il giorno 22 SET. 2015 sull'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo: <http://www.gazzettaamministrativa.it>) ai sensi dell'art.32 della legge 18 giugno 2009 n.69, e che sarà pubblicata il giorno successivo alla suddetta data di inserimento.

Terracina 22 SET. 2015

IL DELEGATO ALLA PUBBLICAZIONE

ISTRUTTORE CONTABILE
Sig. Adzani Innico

LA SEGRETERIA GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

perché trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione (art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

perché adottata con la formula della immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

p. L'UFFICIO DELIBERAZIONI